

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 10 novembre 1999.**

Amoruso, Angelini, Berlinguer, Bindi, Bressa, Brunetti, Calzolaio, Cardinale, Corleone, D'Alema, D'Amico, Danese, De Franciscis, Di Fonzo, Diliberto, Dini, Fabris, Fassino, Jervolino Russo, Maccanico, Mangiacavallo, Mattarella, Mattioli, Melandri, Morgando, Pagliuca, Ranieri, Schietroma, Scoca, Sinisi, Solaroli, Turco, Vigneri, Visco, Vita.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Amoruso, Angelini, Berlinguer, Bindi, Bressa, Brunetti, Calzolaio, Cardinale, Corleone, D'Alema, D'Amico, Danese, De Franciscis, Diliberto, Dini, Fabris, Fassino, Jervolino Russo, Maccanico, Mangiacavallo, Mattioli, Melandri, Montecchi, Morgando, Pinza, Ranieri, Schietroma, Scoca, Sinisi, Solaroli, Treu, Turco, Vigneri, Visco, Vita.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 9 novembre 1999 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

CARLESI: « Disposizioni in materia di aggiornamento delle tabelle relative alle sostanze stupefacenti e psicotrope di cui al testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 » (6528);

CARLESI: « Disposizioni in materia di trattamento sanitario obbligatorio per i tossicodipendenti » (6529);

BENVENUTO ed altri: « Disposizioni in materia di trattamento tributario degli immobili appartenenti agli enti rappresentativi delle confessioni religiose e agli enti religiosi riconosciuti » (6530);

ALBONI: « Disposizioni per l'educazione civica nelle scuole dell'obbligo » (6531);

COLLAVINI: « Interventi per la salvaguardia della laguna di Marano Lagunare e di Grado e della fascia costiera dell'Alto Adriatico » (6532).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di un progetto di legge
a Commissione in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, il seguente progetto di legge è deferito alla X Commissione permanente (Attività produttive), in sede referente:

CAPARINI ed altri: « Disposizioni in favore dell'industria tessile delle province di Brescia e Como (6456) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e XIV.*

**Annunzio di sentenze
della Corte costituzionale.**

La Corte costituzionale ha trasmesso copia delle seguenti sentenze:

n. 365 del 14 luglio 1999 (doc. VII, n. 759), con la quale ha dichiarato:

inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato, con il ricorso indicato in

epigrafe, dalla regione siciliana in relazione alla pubblicazione, da parte del Ministero dell'industria, nel bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia n. 5 del 31 maggio 1997, di alcune istanze di società private dirette ad ottenere il permesso di ricerca di idrocarburi in aree comprese nel territorio della regione.

n. 379 del 30 settembre 1999 (doc. VII, n. 760), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, e dell'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali), convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 36 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con l'ordinanza indicata in epigrafe.

n. 380 del 30 settembre 1999 (doc. VII, n. 761), con la quale ha dichiarato:

a) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 343 del codice penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, dal pretore di Brescia con l'ordinanza indicata in epigrafe;

b) non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 598 del codice penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, dal pretore di Brescia con la medesima ordinanza.

n. 381 del 30 settembre 1999 (doc. VII, n. 762), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 11, comma 1, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, 97,

101 e 107 della Costituzione, dal pretore di Belluno con l'ordinanza indicata in epigrafe.

n. 382 del 30 settembre 1999 (doc. VII, n. 763), con la quale ha dichiarato:

inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge della regione Veneto, riapprovata dal consiglio regionale nella seduta del 29 luglio 1997 (Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti. Regime transitorio), sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso in epigrafe, sotto il profilo della violazione dell'interesse nazionale e di altre regioni;

non fondata la questione di legittimità costituzionale del medesimo articolo 1, commi 1 e 2, sollevata in riferimento all'articolo 117 della Costituzione.

n. 383 del 30 settembre 1999 (doc. VII, n. 764), con la quale ha dichiarato:

non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 44, lettere *a)* e *c)*, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 30, secondo comma, della Costituzione, dai tribunali per i minorenni di Ancona e di Roma con le ordinanze indicate in epigrafe.

n. 384 del 30 settembre 1999 (doc. VII, n. 765), con la quale ha dichiarato:

inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 2, lettera *b)*, 3, comma 4, 5, commi 1, lettere *a)* e *c)*, 2 e 3, della legge della regione Marche riapprovata il 28 ottobre 1997 (Norme per l'attività agrituristica e per il turismo rurale), sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

n. 386 dell'11 ottobre 1999 (doc. VII, n. 766), con la quale ha dichiarato:

non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità co-

stituzionale degli articoli 34 e 41 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni) sollevata, in riferimento agli articoli 24, 53 e 113 della Costituzione, dalla commissione tributaria provinciale di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.

n. 387 dell'11 ottobre 1999 (doc. VII, n. 767), con la quale ha dichiarato:

non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 51, primo comma, numero 4, e secondo comma, del codice di procedura civile sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dal pretore di Torino con le ordinanze indicate in epigrafe.

n. 388 del 13 ottobre 1999 (doc. VII, n. 768), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 696 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli articoli 24 e 11 della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'articolo 6, paragrafo 1, della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848), dal tribunale di Torre Annunziata con l'ordinanza indicata in epigrafe.

n. 389 del 13 ottobre 1999 (doc. VII, n. 769), con la quale ha dichiarato:

che non spetta allo Stato, e per esso al comitato per le aree naturali protette, non accogliere le richieste di iscrizione nell'elenco ufficiale delle aree naturali protette di sette parchi naturali provinciali e di dodici riserve naturali già individuati dalla provincia di Bolzano, sotto il profilo che in tali aree « le deroghe al divieto di cui al comma 3 punto a) dell'articolo 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 non siano esplicitamente riconducibili a quanto indicato dal comma 4, articolo 11 della legge medesima »;

ha annullato di conseguenza, nella parte corrispondente, la deliberazione del comitato medesimo 2 dicembre 1996.

n. 390 del 13 ottobre 1999 (doc. VII, n. 770), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 5, primo comma, e 6 della legge 5 giugno 1930, n. 824 (Insegnamento religioso negli istituti medi d'istruzione classica, scientifica, magistrale, tecnica ed artistica); della legge 25 marzo 1985, n. 121 (Ratifica ed esecuzione dell'Accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede), nella parte in cui dà esecuzione all'articolo 9, numero 2, di tale Accordo; dell'articolo 309, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado); sollevata, in riferimento agli articoli 3, 4, 35 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania con l'ordinanza indicata in epigrafe.

n. 391 del 13 ottobre 1999 (doc. VII, n. 771), con la quale ha dichiarato:

che non spetta allo Stato, e per esso al giudice per le indagini preliminari del tribunale di Venezia, disporre il giudizio nei confronti del consigliere regionale Michele Boato, per il reato di cui all'articolo 595, terzo comma, del codice penale, a causa delle opinioni espresse nell'articolo pubblicato sul quotidiano *Il Gazzettino* del 20 gennaio 1996, e conseguentemente ha annullato il decreto 20 dicembre 1996 con il quale il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Venezia ha disposto detto giudizio.

n. 392 del 13 ottobre 1999 (doc. VII, n. 772), con la quale ha dichiarato:

che non spetta allo Stato, e per esso alla procura regionale della Corte dei conti per la Lombardia, di convenire in giudizio

per responsabilità, con l'atto di citazione in epigrafe indicato, il presidente del consiglio regionale della Lombardia ed i componenti *pro tempore* dell'ufficio di presidenza di detto consiglio e, di conseguenza, ha annullato l'atto di citazione medesimo.

n. 393 del 13 ottobre 1999 (doc. VII, n. 773), con la quale ha dichiarato:

che non spetta allo Stato, in mancanza di intesa con la regione, individuare nominativamente personale dipendente dalla regione Toscana « per le urgenti necessità operative dei servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei ministri » e disporre il collocamento fuori ruolo, mantenendo a carico della regione l'onere relativo; ha annullato, di conseguenza, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 luglio 1997 nella parte relativa a detto personale della regione Toscana.

n. 394 del 13 ottobre 1999 (doc. VII, n. 774), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 907 del codice civile, sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3 e 24 della Costituzione, dal pretore di Ancona, sezione distaccata di Fabriano, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

n. 395 del 13 ottobre 1999 (doc. VII, n. 775), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, quarto comma, della legge 12 giugno 1984, n. 222 (Revisione della disciplina della invalidità pensionabile), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 38, primo comma, della Costituzione, dal pretore di Ivrea con l'ordinanza indicata in epigrafe;

n. 400 del 25 ottobre 1999 (doc. VII, n. 776), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), sollevata, in riferi-

mento all'articolo 38 della Costituzione, dal pretore di Pisa con l'ordinanza indicata in epigrafe;

n. 401 del 25 ottobre 1999 (doc. VII, n. 777), con la quale ha dichiarato:

non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 56, quarto comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), in relazione all'articolo 313 del codice civile, sollevata in riferimento agli articoli 3, 24 e 30 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Torino, sezione per i minorenni, con le ordinanze in epigrafe.

n. 402 del 25 ottobre 1999 (doc. VII, n. 778), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 24, commi 5, 6 e 9, della legge 13 luglio 1965, n. 859 (Norme di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea), come sostituito dall'articolo 8, comma 1, della legge 31 ottobre 1988, n. 480 (Modificazioni della normativa relativa al fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea), sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal pretore di Busto Arsizio con l'ordinanza indicata in epigrafe.

n. 403 del 25 ottobre 1999 (doc. VII, n. 779), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 379, terzo comma, del codice di procedura civile sollevata in riferimento all'articolo 24 della Costituzione dalla Corte di cassazione — sezioni unite civili, con l'ordinanza in epigrafe.

n. 404 del 25 ottobre 1999 (doc. VII, n. 780), con la quale ha dichiarato:

cessata la materia del contendere in ordine al conflitto di attribuzione sollevato dalla regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe.

n. 405 del 25 ottobre 1999 (doc. VII, n. 781), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) sollevata dal pretore di Brescia, in riferimento agli articoli 3 e 41 della Costituzione, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

n. 406 del 25 ottobre 1999 (doc. VII, n. 782), con la quale ha dichiarato:

1) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), sollevata, in riferimento agli articoli 3, primo e secondo comma, 6 e 24 della Costituzione, dal pretore di Venezia, con l'ordinanza in epigrafe;

2) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 109, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3, primo e secondo comma, 6 e 24 della Costituzione, del pretore di Venezia con la medesima ordinanza.

Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, le suddette sentenze sono rispettivamente inviate alle seguenti Commissioni competenti per materia:

I Commissione (doc. VII, n. 771, 772);

II Commissione (doc. VII, n. 761, 762, 764, 767, 768, 774, 777, 779, 782);

VI Commissione (doc. VII, n. 766);

VIII Commissione (doc. VII, n. 763, 769);

X Commissione (doc. VII, n. 759);

XI Commissione (doc. VII, n. 770, 773, 775, 776, 778, 781);

XIII Commissione (doc. VII, n. 765, 780);

Commissioni I e IV (doc. VII, n. 760).

Le predette sentenze sono altresì inviate, ai fini del comma 2 del medesimo articolo 108 del regolamento, alla I Commissione (Affari costituzionali).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

Il presidente della Corte dei conti, con lettera in data 3 novembre 1999, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria delle ex casse marittime tirrenia, meridionale e adriatica per gli esercizi dal 1989 al 1995 e dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (I.P.SE.MA.) per l'esercizio 1996.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, I comma, della legge stessa (doc. XV, n. 227).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri, con lettera del 5 novembre 1999, ha trasmesso una nota relativa all'impegno assunto in risposta all'interpellanza n. 2/01320, nella seduta dell'Assemblea del 29 giugno 1999, concernente il risarcimento per menomazioni provocate da mine antipersona.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale — Ufficio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla Commissione III (Affari esteri e comunitari) competente per materia.

Trasmissione dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Il presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo

sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 5 e 8 novembre 1999, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *f*), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia dei verbali delle sedute plenarie del 23 e 30 settembre 1999.

I predetti verbali saranno trasmessi alla Commissione competente e, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, saranno altresì portati a conoscenza del Governo e ne sarà assicurata la divulgazione tramite i mezzi di informazione.

Trasmissione dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Il presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 8 novembre 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, un parere dell'Autorità relativo alla delega al Governo concernente il recepimento della direttiva 98/30/CE, sul mercato interno del gas naturale (articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144).

Il suddetto parere è deferito alle Commissioni X (Attività produttive) e XIV (Politiche Unione europea).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta dell'8 novembre 1999, alla pagina 6, seconda colonna, alla ventitreesima riga, sostituire le parole: « 29 novembre », con le seguenti: « 28 novembre ».

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 9 novembre 1999, alla pagina 7, prima colonna, alla quattordicesima riga, sostituire le parole: « VII Commissione », con le seguenti: « III Commissione ».

*DISEGNO DI LEGGE: S. 4130 — DISPOSIZIONI PER
L'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DELLO STATO E DEI
BILANCI DELLE AMMINISTRAZIONI AUTONOME PER
L'ANNO FINANZIARIO 1999 (APPROVATO DAL SENATO)
(6387)*

(A.C. 6387 — sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

(Disposizioni generali).

1. Nello stato di previsione dell'entrata, negli stati di previsione dei Ministeri e nei bilanci delle Amministrazioni autonome, approvati con legge 23 dicembre 1998, n. 454, sono introdotte, per l'anno finanziario 1999, le variazioni di cui alle annesse tabelle.

(Per le modifiche apportate dalla Commissione si veda la tabella n. 3 allegata).

**AGLI ALLEGATI 1 E 2, RICHIAMATI DALL'ARTICOLO
3 DEL DISEGNO DI LEGGE TRASMESSO DAL SENATO,
LA COMMISSIONE NON HA APPORTATO MODIFICA-
ZIONI**

**LE TABELLE RECANTI LE VARIAZIONI ALLO STATO
DI PREVISIONE DELL'ENTRATA E AGLI STATI DI
PREVISIONE DELLA SPESA, CON GLI ELENCHI AD
ESSE ALLEGATI, SONO STATE APPROVATE NEL TE-
STO TRASMESSO DAL SENATO, CON LE SEGUENTI
MODIFICAZIONI (1)**

(1) Sono di seguito riportate esclusivamente le voci per le quali la Commissione ha approvato modificazioni alle variazioni come approvate dal Senato.
Le parti modificate sono stampate in **neretto**; tra parentesi e in corsivo sono riportate le cifre corrispondenti nel testo del Governo, non modificate dal Senato.
Per le restanti parti delle tabelle allegate nel testo approvato dal Senato si rinvia all'A.C. n. 6387.

TABELLA N. 3**STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Unità previsionali di base		Variazioni (in migliaia di lire)	
Numero	Denominazione	Alla previsione di competenza	Alla autorizzazione di cassa
	7 RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO		
	7.1 <i>Spese correnti</i>		
	7.1.2 Interventi		
7.1.2.1	Fondo Sanitario Nazionale	4.950.000.000 (—)	34.130.595.538 (29.180.595.538)

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

Alla tabella 3, stato di previsione del Ministero del bilancio, del tesoro e della programmazione economica, u.p.b. 7.1.3.1, Fondi di riserva, modificare gli importi come segue:

CP: - 1.147.748;

CS: - 1.147.748.

Conseguentemente:

alla medesima tabella 3, u.p.b. 7.1.3.1, cap. 6855, Fondo di riserva per le spese impreviste, modificare gli importi come segue:

CP: - 1.147.748;

CS: - 1.147.748.

alla tabella 14, stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, u.p.b. 2.1.4.1., Fondi da ripartire per oneri di personale, modificare gli importi come segue:

CP: + 1.147.748;

CS: + 1.147.748.

alla tabella 14, stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, u.p.b. 2.1.4.1., cap. 1.2.1.6. Fondo unico di amministrazione per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali, modificare gli importi come segue:

CP: + 1.147.748;

CS: + 1.147.748.

Tab. 3. 1. Governo.

(A.C. 6387 - sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISS-

SIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

(Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica).

1. Il comma 4 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 454, è sostituito dal seguente:

« 4. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, è stabilito in lire 60.000 miliardi ».

2. Il comma 9 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 454, è sostituito dal seguente:

« 9. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, inseriti nelle unità previsionali di base "Fondi di riserva" (oneri comuni) e "Fondo per la riassegnazione dei residui passivi perenti di spesa in conto capitale" (investimenti), di pertinenza del centro di responsabilità "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti, rispettivamente, in lire 3.000 miliardi, lire 1.500 miliardi, lire 1.200 miliardi e lire 8.000 miliardi ».

(A.C. 6387 - sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 3.

(Allegati).

1. Le modifiche alle unità previsionali di base e alle funzioni obiettivo individuate

per il 1999 negli allegati 1 e 2 alla legge 23 dicembre 1998, n. 454, sono riportate negli allegati 1 e 2 alla presente legge.

(A.C. 6387 - sezione 4)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico (CNSAS), fondato nel 1955 quale organo tecnico centrale del Club Alpino italiano (CAI), di cui costituisce oggi una sezione particolare, è una delle strutture operative nazionali del Servizio di protezione civile, fa parte del sistema di emergenza sanitaria « 118 » e svolge un'attività di fondamentale importanza per la salvaguardia delle vite umane;

con la legge 18 febbraio 1992, n. 162, sono state previste delle agevolazioni in favore dei volontari del CNSAS, ma, in genere, gli stanziamenti previsti per l'ente sono sempre stati insufficienti in rapporto all'importanza della funzione da questo svolta;

per questo la tabella D della legge 23 dicembre 1998, n. 449, ha disposto un rifinanziamento per il corpo e con la terza nota di variazioni è stata istituita una nuova unità previsionale di base (14.2.1.3) ed un nuovo capitolo di spesa (7850) relativo al contributo per la realizzazione e gestione, presso la sede centrale del CAI, di un centro di coordinamento del CNSAS, la cui dotazione è pari a 988 milioni;

nel disegno di legge di assestamento del bilancio, al suddetto capitolo (Presidenza Consiglio dei Ministri - Tab. 2 - Investimenti) viene variata la denominazione in « Contributo per la realizzazione, presso la sede centrale del CAI, di un centro di coordinamento delle attività del CNSAS »; detta denominazione, però, non è sufficiente a garantire l'esatta individuazione di tutte quelle spese di investimento

occorrenti alla realizzazione delle finalità del centro,

impegna il Governo:

alla precisa applicazione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera *b*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, in materia di spese di investimento, che attengono all'acquisizione, costruzione, trasformazione sia di beni immobili che di beni mobili durevoli, quelle destinate alla ricerca scientifica, quelle dirette a finanziare attività produttive, quelle relative alla costruzione o partecipazione al capitale o ai fondi di dotazione nei vari settori economici, all'acquisizione di altri valori immobiliari e ad evitare diverse interpretazioni da parte del Dipartimento del turismo;

a intendere lo stanziamento per la costruzione di un centro del CNSAS, comprendendo anche la copertura delle spese effettuate per l'assolvimento delle funzioni istituzionali del centro, quali l'acquisto di materiale di primaria importanza per l'attività stessa, nonché le spese destinate alla ricerca scientifica in materia di soccorso alpino e speleologico, al fine anche di migliorare la formazione del personale e le tecniche di soccorso.

9/6387/1. Caveri.

La Camera,

premesso che:

dai disegni di legge sul rendiconto per l'esercizio 1998 e di assestamento per l'esercizio 1999 è emerso un risparmio per minori interessi sul debito pubblico nella misura di 4.056 miliardi di lire;

complessivamente il risparmio di competenza, malgrado le maggiori spese, ha totalizzato l'importo di 5.460 miliardi di lire;

appare realizzata la condizione posta dalla legge circa l'utilizzo delle maggiori risorse derivanti da minori spese sugli

interessi o da saldi positivi derivanti da incrementi di entrate tributarie per ridurre la pressione fiscale e contributiva;

le riduzioni della pressione fiscale sono previste con decorrenza dall'esercizio 2000, mentre a tutti gli effetti non ci sono ragioni giuridiche e tecniche che impediscano la loro erogazione nel corrente esercizio;

impegna il Governo

a procedere alla soppressione dell'addizionale Irpef regionale per il corrente anno a carico dei contribuenti, utilizzando per i trasferimenti alle regioni le maggiori risorse accertate con il bilancio di assestamento.

9/6387/2. Bono, Armani.

**DISEGNO DI LEGGE: — CONVERSIONE IN LEGGE DEL
DECRETO-LEGGE 1° OTTOBRE 1999, N. 341, RECANTE
DISPOSIZIONI URGENTI PER L'AZIENDA POLICLINICO
UMBERTO I E PER L'AZIENDA OSPEDALIERA SANT'AN-
DREA DI ROMA (6415)**

(A.C. 6415 — sezione 1)

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 1.

1. Il decreto-legge 1° ottobre 1999, n. 341, recante disposizioni urgenti per l'Azienda Policlinico Umberto I e per l'Azienda ospedaliera Sant'Andrea di Roma, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO**

ART. 1.

1. A decorrere dalla nomina dei rispettivi direttori generali, da effettuare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono costituite in Roma l'Azienda Policlinico Umberto I e l'Azienda ospedaliera Sant'Andrea, previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio

1999, e dal protocollo d'intesa stipulato tra la regione Lazio e l'Università La Sapienza di Roma in data 3 agosto 1999. Le aziende, con autonoma personalità giuridica di diritto pubblico, insistono sulle omonime strutture ospedaliere. Dalla data di nomina del direttore generale dell'Azienda Policlinico Umberto I cessa l'omonima azienda universitaria.

2. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nei decreti legislativi di attuazione dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419, e comunque non oltre il 1° aprile 2000, l'ordinamento dell'Azienda Policlinico Umberto I è definito in conformità al richiamato protocollo d'intesa di cui al comma 1 e ad intese applicative tra le parti, sentite le organizzazioni sindacali in materia di utilizzo del personale; l'ordinamento dell'Azienda ospedaliera Sant'Andrea di Roma è definito in conformità alle disposizioni dell'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

3. Il direttore generale dell'Azienda Policlinico Umberto I è nominato dal rettore dell'Università La Sapienza, d'intesa con la regione Lazio. Il direttore generale dell'Azienda ospedaliera Sant'Andrea è nominato dalla regione Lazio, d'intesa con il rettore dell'Università La Sapienza.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nei decreti legislativi di attuazione

dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419, la regione Lazio e l'Università La Sapienza adottano, d'intesa, i provvedimenti di rispettiva competenza per adeguare le due aziende ai modelli gestionali e funzionali ivi previsti.

ART. 2.

1. L'Azienda Policlinico Umberto I succede all'omonima azienda universitaria nei rapporti in corso, relativi alla gestione dell'assistenza sanitaria, con utenti, autorità competenti e altre amministrazioni, nei contratti in corso per la costruzione di strutture destinate ad attività assistenziali, nonché nei contratti in corso per la fornitura di beni e servizi destinati all'assistenza sanitaria, per un periodo massimo di dodici mesi; entro tale data il direttore generale risolve i predetti contratti con indizione di nuove procedure, ovvero procede alla loro conferma o, con l'accordo del contraente, alla revisione in tutto o in parte delle condizioni.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'Azienda Policlinico Umberto I e dell'Università La Sapienza per i debiti, assunti dall'omonima azienda universitaria, relativi alla gestione dell'assistenza sanitaria;

b) le procedure esecutive pendenti, per le quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'Azienda universitaria Policlinico Umberto I e dell'Università La Sapienza, ovvero la stessa benché proposta, sia stata rigettata, sono dichiarate estinte dal giudice, con inserimento, da parte del commissario, nella massa passiva di cui al comma 3 dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese;

c) i pignoramenti eventualmente eseguiti non hanno efficacia e non vincolano l'Azienda Policlinico Umberto I, l'Università La Sapienza e il commissario di cui al comma 3;

d) i debiti insoluti non producono interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nomina un commissario con il compito di accertare la massa attiva e passiva relativa alla gestione dell'assistenza sanitaria da parte dell'Azienda universitaria Policlinico Umberto I, determinatasi fino alla data di cessazione della medesima, ed istituisce apposita gestione separata nella quale confluiscono crediti e debiti maturati fino alla medesima data.

4. Il commissario ha potere di accesso a tutti gli atti dell'Università La Sapienza e dell'Azienda universitaria Policlinico Umberto I relativi alla gestione della medesima azienda universitaria. L'Azienda Policlinico Umberto I è tenuta a fornire, a richiesta del commissario, idonei locali, attrezzature ed il personale necessario. Il commissario può, per motivate esigenze, avvalersi di consulenze.

5. Il commissario provvede all'accertamento della massa attiva e passiva mediante la formazione, entro duecentoquaranta giorni dall'insediamento, di un piano di rilevazione, con l'applicazione, per quanto compatibili, delle disposizioni di cui all'articolo 87, commi 2, 4 e 5, con esclusione delle parole: « di cui al comma 3 », nonché 6 e 7, con esclusione delle parole: « di cui al comma 3 » del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77; le competenze ivi attribuite al Ministero dell'interno sono esercitate dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

6. A seguito del definitivo accertamento della massa attiva e passiva, il commissario, sulla base dei mezzi finanziari all'occorrenza messi a disposizione con apposito provvedimento legislativo, predispone il piano di estinzione delle eventuali passività e lo sottopone all'approvazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica entro i successivi centoventi giorni. A seguito dell'approvazione del piano di estinzione il Ministero del tesoro, del bilancio e della program-